

Attrezzature a pressione: quali **SANZIONI**

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Lo sviluppo normativo in fatto di progettazione, installazione, manutenzione e verifica delle attrezzature a pressione ha conosciuto una importante evoluzione anche nell'applicazione dell'impianto sanzionatorio, previsto dalla contemporanea applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08) e del DM 11/04/2011 da poco entrato in vigore. Una sintetica analisi della nuova "situazione normativa" da tener ben presente per essere in regola.

Gli aggiornamenti normativi succedutisi negli ultimi anni hanno profondamente modificato il quadro normativo esistente riguardo a progettazione, installazione, manutenzione e verifica delle attrezzature a pressione e, con esso, anche gli scenari di applicazione delle norme relative. Volgendosi al passato, infatti, si può osservare quanto ampio sia il divario esistente fra la normativa precedente e quella di nuovo corso, in cui la differenza più sostanziale rimane l'approccio per le varie figure chiamate a intervenire via via secondo i vari scenari intervenuti. Per capirne di più, ci pare utile ripercorrere i momenti più salienti del passaggio tra "vecchio" e "nuovo" corso normativo, come riportiamo in questo articolo.

Cronaca in sintesi

Per breve cronaca, si ricorda che solo fino al 29/05/2002 era obbligatorio, per i costruttori italiani, sottoporre le proprie attrezzature in pressione, prima della commercializzazione, alla procedura della Omologazione da parte dell'Ispe (Ancc prima del 1982). Con l'apposizione del proprio punzone, l'ente

verificatore accertava il rispetto delle regole di calcolo utilizzate per la progettazione dell'apparecchiatura in pressione, dichiarandone la relativa conformità (codici Ispe Vsr, Vsg, M, S). Tale procedura permetteva al Fabbricante di trasferire le responsabilità della costruzione all'Ente Verificatore (Ispe per gli aspetti derivanti dalle sollecitazioni di pressione e temperatura) e al progettista per le restanti sollecitazioni.

Circa l'esercizio era, invece, l'utente finale a dover assicurare il funzionamento in sicurezza dell'attrezzatura con opportuni manutenzioni e controllo, indipendentemente dalle verifiche periodiche previste per legge (L 547/55, art. 241; L 459/99).

L'introduzione della Direttiva Ped ha apportato importanti modifiche all'impianto normativo attuale. Infatti, ora è il Fabbricante ad apporre il Marchio CE sulla apparecchiatura a pressione e a compilare la relativa Dichiarazione di conformità, fatte salve, naturalmente, tutte le verifiche di conformità previste da parte di un Organismo Notificato. La procedura prevede, infatti, che il Fabbricante effettui una valutazio-

ne dei rischi, assumendosene la responsabilità e conservandone l'onere sulla costruzione dell'apparecchiatura in pressione.

Attuale quadro normativo

Analizzando l'attuale quadro normativo, questi gli obblighi di legge per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione a carico dell'Utilizzatore e, in particolare, per il Datore di Lavoro:

- DM 329/04 per l'Utilizzatore;
- Dlgs 81/08 (D. 11/04/2011) per il Datore di Lavoro.

In particolare, nel panorama legislativo sull'esercizio delle attrezzature in pressione, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ai fini della prevenzione nei luoghi di lavoro, si richiama l'art. 15, comma 2) del Titolo I del DM 81/08, in cui viene esplicitamente citata "la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti".

Gli obblighi del Datore di Lavoro, in tema di manutenzione delle Attrezzature di Lavoro, so-

no previsti, invece, nell'articolato del Dlgs 81/08, art. 71, Obblighi del Datore di Lavoro.

In particolare, al comma 4, il "Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire, nel tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione".

Al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza è richiesto, al Datore di Lavoro, di tenere sotto osservazione le Attrezzature mediante l'applicazione dell'art. 71 comma 8 del Dlgs 81/08, nel quale si specifica che "(omissis) Fermo restando quanto disposto al comma 4, il Datore di Lavoro, secondo le indicazioni fornite dai Fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le Attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne installazione corretta e buon funzionamento".

Impianto sanzionatorio

Con l'intervento del Dlgs 106/09, lo scopo previsto dalla norma è quello di assicurare una corretta installazione e il funzionamento in sicurezza dell'Attrezzatura, prevedendo la figura di una "persona competente" per i controlli periodici e straordinari cui è obbligato il Datore di Lavoro. Per il Datore di Lavoro e il Dirigente preposto che non rispettino quanto sopra riportato, l'impianto sanzionatorio prevede l'arresto o la sanzione amministrativa pecuniaria in funzione del reato commesso.

Nel caso di specie, il Dlgs 81/08 prevede:

- la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'art. 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 (Riquadro 1);
- la sanzione amministrativa pecuniaria da

Articolo 87

(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 1
- b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
- c) dell'Art. 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.**

riquadro 1

Articolo 87

(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 2 limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e della lettera b) del comma 2;
- b) dell'Art. 71, comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11.**

riquadro 2

Articolo 7

1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alla data di scadenza prevista, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico dell'Utilizzatore:

- a) messa fuori esercizio delle attrezzature e insiemi coinvolti.

riquadro 3

euro 500 a euro 1.800 per la violazione dell'art. 71 comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11 (Riquadro 2).

A carico dell'Utilizzatore finale, invece, rimane l'esecuzione delle verifiche periodiche e delle prove alla data di scadenza prevista, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche e delle prove alla data di scadenza prevista comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature e degli insiemi coinvolti (art. 7 DM 329/04) (Riquadro 3).

A tanta chiarezza normativa dell'impianto sanzionatorio non si può rimaner indifferenti e, poiché l'abilità di apprendere più velocemente dei propri concorrenti può risultare un privilegio in un mercato affittivo come quello attuale, il messaggio che si vuole comunicare è quello di consultare la nostra Associazione, anche solo per un consiglio, al fine di ottenere chiarimenti al riguardo, tramite eventuale appuntamento, contattandoci direttamente; in questo modo, sarà più facile cogliere i criteri posti alla base del complesso quadro normativo vigente, allo scopo di istruire e di far conoscere all'utilizzatore finale la corretta applicazione delle normative.

Registro di controllo

Un'ultima informazione che è rigoroso ricordare: la tenuta del Registro di controllo. La verifica delle attrezzature va documentata. Infatti, essa è obbligo di legge come risulta dall'art. 71, comma 9 del Dlgs 81 del 2008: "I risultati dei controlli, di cui al comma 8, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza".

Anche in questo caso, scatta una sanzione che prevede l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente.

Si ricorda, inoltre, che almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del Dlgs 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il Datore di Lavoro deve richiedere all'Inail l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.

Animac è, ovviamente, a disposizione per i vostri chiarimenti.